

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il presente regolamento è redatto in base all'art.42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Rovigo.

ART.1 - Cariche del Consiglio

Il componente eletto più anziano per iscrizione all'Albo, convoca, secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.169, la prima riunione di insediamento del Consiglio nella quale, sotto la sua presidenza, e con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di età, il Consiglio elegge nell'ordine il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, a votazione segreta ed a maggioranza relativa dei presenti

Il Presidente deve necessariamente essere iscritto alla sezione A dell'Albo.

ART.2 - Nomina del vice Presidente

Il Presidente ha la facoltà di nominare all'interno del Consiglio un Vice Presidente, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio con apposita delibera, e può essere revocata dal Presidente in ogni momento.

ART.3 - Commissioni consultive e di studio all'interno del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni o gruppi di studio per la trattazione di particolari argomenti che giudichi importanti ai fini della professione dell'ingegnere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni anche consultive.

Le riunioni delle commissioni saranno tenute, di norma, presso la sede dell'Ordine, e potranno essere tenute anche in altra sede, previa autorizzazione del Consiglio.

Il Consiglio provvederà alla nomina di un coordinatore all'interno di ogni commissione, preferibilmente scelto tra i consiglieri ; in ogni caso le suddette commissioni dovranno essere composte da ingegneri scelti tra gli iscritti all'Albo.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà nominare esperti in particolari settori, anche non iscritti all'Albo degli ingegneri e non esercitanti la professione di ingegnere, con l'obiettivo di affiancare le commissioni apportando specifiche competenze.

Le commissioni dovranno redigere un sintetico verbale per ogni riunione, oltre a relazionare periodicamente al Consiglio sulle attività svolte.

I risultati dei lavori delle commissioni non avranno per il Consiglio valore vincolante ma solo consultivo.

Le commissioni decadono con il Consiglio.

La nomina dei coordinatori delle commissioni sono deliberate dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Presidente della Commissione Parcelle e il Coordinatore delle varie commissioni e/o gruppi di lavoro dovranno essere scelti, preferibilmente, tra i consiglieri dell'Ordine .

Per disciplinare i lavori di tali commissioni, il Consiglio si doterà di apposito regolamento.

ART.4 - Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art.38 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 e dell'art.4 del DPR 8 luglio 2005 n.169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio, coordina i lavori del Consiglio e delle assemblee, convoca e presiede le riunioni, cura, di concerto con il Segretario, l'esecuzione delle delibere del Consiglio e firma, unitamente al Consigliere Segretario, le circolari e la corrispondenza, nonché i verbali delle riunioni.

Il Presidente può designare, per singole incombenze o incarichi, un altro componente del Consiglio, precisando i limiti dell'incarico.

In sua assenza, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate dal Vice Presidente, qualora nominato, oppure dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

La corrispondenza relativa a comunicazioni o disposizioni di ordinaria amministrazione in partenza, in assenza del Presidente potrà essere firmata dal Vice Presidente oppure da un Consigliere all'uopo delegato.

Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato.

ART.5 - Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente o, in sua mancanza, il Consigliere anziano per iscrizione all'Albo (ai sensi dell'art.38 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537), sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ART.6 - Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell'art.39 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 è compito del Segretario :

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo ;
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, sottoscrivendole unitamente al Presidente ;
- tenere il registro dei verbali, delle delibere e l'Albo degli iscritti ;
- curare la corrispondenza ;
- autenticare le copie delle deliberazioni del Consiglio ;
- custodire l'archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio, ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulta il meno anziano per iscrizione all'Albo (art.39 R.D. 23 ottobre 1925 n.2537).

Il Consigliere Segretario provvede, inoltre, eventualmente insieme al Tesoriere, alle operazioni amministrative.

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente oppure il Consigliere più anziano, nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento dell'attività e delle iniziative promosse.

ART.7 - Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere :

- custodire e amministrare sotto la propria responsabilità i fondi e gli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- vigilare sulla regolare riscossione dei contributi e in generale su tutte le entrate e le spese e riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- pagare i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario;
- tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- controllare la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo da presentare al Consiglio.

In caso di necessità, il Consiglio designa un consigliere per sostituire il Tesoriere.

Il Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente l'eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni d'entrata e di spesa, al fine di provvedere alle variazioni di bilancio.

ART.8 - Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

Il Consiglio dell'Ordine :

- vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti e sulla probità e diligenza degli stessi nell'esercizio della professione ;
- provvede all'opinamento delle parcelle, qualora richiesto ;

- cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria ;
- determina l'importo e le modalità di pagamento del contributo annuale da corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine;
- la liquidazione di tutte le spese sostenute dall'Ordine, opportunamente allocate a bilancio, deve avvenire solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio, acquisito il visto di legittimità e congruità da parte del Presidente, Segretario e Tesoriere ;
- provvede a deferire al Consiglio di Disciplina territorialmente competente ogni segnalazione relativa a violazioni disciplinari da parte degli iscritti all'Ordine ;
- fornisce i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

ART.9 - Convocazione e luogo delle riunioni di Consiglio

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine è convocato anche su richiesta firmata da almeno sei consiglieri, contenente l'indicazione specifica dell'argomento da trattare.

Ciascun componente del Consiglio può proporre la discussione di nuovi argomenti purché segnalati a mezzo di comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso per posta ordinaria, per fax o per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Nella lettera di convocazione saranno indicati la data e l'orario di inizio della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri.

E' cura del Segretario, di concerto con il Presidente, depositare almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio, gli allegati e gli eventuali documenti di supporto agli argomenti da esaminare.

Le riunioni del Consiglio saranno tenute di norma presso la sede dell'Ordine.

E' facoltà della Presidenza, con il consenso della maggioranza dei consiglieri, convocare le riunioni in diverso Comune della Provincia di Rovigo.

ART.10 - Ordine del Giorno

L'ordine del giorno delle sedute di Consiglio è predisposto dal Presidente, di concerto con il Segretario ed il Tesoriere, che esamina le eventuali richieste dei consiglieri e degli iscritti.

Lo stesso dovrà contenere una chiara definizione dei vari punti.

Su richiesta di almeno 4 consiglieri il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza, debitamente documentati.

L'ordine del giorno è disponibile presso la sede dell'Ordine.

Le modifiche e/o le integrazioni all'ordine del giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio a condizione che siano presenti tutti i consiglieri.

Nel caso non siano presenti tutti i consiglieri è ammessa, in apertura di seduta, la modifica della sequenza dei punti, attraverso voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Comunicazioni dei consiglieri, varie ed eventuali possono essere sottoposte a delibera solo qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione non sia condotto a termine l'esame e la discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Consiglio può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla nel giorno successivo o in altro fissato dal Consiglio medesimo.

Qualora ciò non fosse possibile il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'ordine del giorno della riunione successiva.

ART.11 - Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio hanno validità con la presenza di almeno 6 (sei) consiglieri.
Qualora all'inizio della seduta, secondo l'orario stabilito per la convocazione, non venga raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

ART.12 - Attività

Il Consiglio lavora collegialmente.

I consiglieri possono essere incaricati dal Consiglio a istruire pratiche e/o esaminare vari problemi inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei consiglieri e delle commissioni ed evade tutte le richieste o segnalazioni che pervengono da queste ultime.

ART.13 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi, escluse quelle riguardanti provvedimenti disciplinari e quelle per le quali almeno 4 consiglieri abbiano avanzato specifica richiesta di segretezza.

Il tale caso la richiesta corredata da motivazione dovrà essere verbalizzata e sottoposta al giudizio di ammissibilità del Presidente.

Tutte le deliberazioni, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio dovranno riportare il numero dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, quelli astenuti e quelli contrari, oltre alle eventuali dichiarazioni di voto.

Le deliberazioni, qualora non riportino dati ritenuti sensibili ai sensi della Legge n.196/2003 oppure riguardino provvedimenti di sospensione o cancellazione per fatti giudiziari, sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.

ART.14 - Verbali

I verbali delle sedute di Consiglio sono redatti a cura del Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione nella seduta successiva.

I verbali devono riportare gli estremi delle deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo consigliere richieda esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le due successive sedute del Consiglio.

Il testo dovrà essere trasmesso via mail ai consiglieri almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Eventuali osservazioni ai verbali in corso di approvazione dovranno essere presentate per iscritto dai consiglieri all'inizio della seduta o precedentemente alla seduta stessa.

Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione della condotta e/o della figura di uno o più iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta da parte degli interessati, qualora ritenuta accoglibile dal Presidente.

I verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine previa espressa e motivata richiesta.

I verbali debbono essere inseriti immediatamente dopo la loro approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato alla raccolta degli stessi.

Il raccoglitore dei verbali è affidato alla custodia del Consigliere Segretario o di un impiegato di segreteria opportunamente autorizzato, che ne dispone direttamente l'esibizione ai consiglieri che ne dovessero fare richiesta.

Gli atti contabili ed i documenti giustificativi delle spese allegati ai verbali, dovranno essere inseriti immediatamente dopo la loro approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato alla raccolta degli stessi.

Il raccoglitore dei documenti giustificativi delle spese e gli atti contabili é affidato alla custodia del Tesoriere o di un impiegato di segreteria opportunamente autorizzato, che ne dispone direttamente l'esibizione ai consiglieri che ne dovessero fare richiesta.

ART.15 - Presenza in Consiglio

Ai sensi dell'art.41 della legge 2537/1925, il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario.

Il Consiglio provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell'art.2 del DPR n.169 in data 08.07.2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

ART.16 - Interventi in Consiglio

Al fine di trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e fornire a tutti la possibilità di dichiarare la propria posizione, gli interventi dei consiglieri dovranno essere, di norma, limitati a circa 5 minuti per ogni punto all'ordine del giorno, con esclusione del relatore.

Il Presidente può concedere una deroga nel caso di comprovata necessità o per l'importanza dell'argomento posto in trattazione.

Gli interventi in Consiglio, salva autorizzazione del Presidente, sono limitati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.17 - Segreto d'ufficio

I consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART.18 - Nomine

Le designazioni o, ove previste, le nomine dei componenti di organismi o commissioni su richiesta di Enti e Amministrazioni pubbliche o private, sono di competenza del Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine per qualsiasi nomina o segnalazione di iscritti per qualsivoglia commissione o incarico, è tenuto a indicare una terna di nominativi, salvo motivate eccezioni.

I nominativi dei colleghi designati sono pubblicati sul sito dell'Ordine.

I componenti del Consiglio, di norma, non potranno essere designati salvo il caso di espressa indicazione da parte del richiedente, di comprovate competenze specifiche o i casi in cui il Consiglio ritenga opportuna una propria maggiore rappresentatività.

Le designazioni di componenti o delegati così come sopra indicati devono essere effettuate applicando criteri di competenza e di rotazione.

Le nomine periodiche e quelle che investono un numero elevato di iscritti saranno soggette a specifica regolamentazione.

I professionisti, singolarmente nominati quali rappresentanti del Consiglio dell'Ordine presso Enti, amministrazioni o Autorità, a conclusione dell'incarico faranno pervenire al Consiglio un resoconto dettagliato dell'attività svolta.

In relazione a situazioni di urgenza tali da non consentire la convocazione del Consiglio oppure la seduta di Consiglio sia stata dichiarata deserta, la nomina o la designazione di iscritti potrà essere fatta direttamente dal Presidente, di concerto con il segretario, previa debita motivazione.

In tal caso sarà data tempestiva comunicazione via email a tutti i consiglieri e la nomina sarà sottoposta a ratifica in occasione della successiva seduta di Consiglio.

ART.19 - Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese avviene di norma secondo il sistema a piè di lista, mediante presentazione dei documenti giustificativi in originale.

Il Consiglio provvede al rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Consiglieri e dagli iscritti per l'assolvimento degli incarichi istituzionali previa deliberazione assunta dal Consiglio stesso.

Tutte le spese che possono essere definite preventivamente, sono autorizzate in conformità ad apposita delibera assunta dal Consiglio.

Ai componenti del Consiglio ed agli iscritti eventualmente designati dal Consiglio a rappresentarlo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Per il calcolo del rimborso delle spese sostenute per il trasferimento con auto propria il costo chilometrico è desunto dalle tabelle pubblicate dall'ACI.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si rimanda a quanto specificato nella legislazione vigente, nonché a specifico regolamento da approvare da parte del Consiglio.

ART.20 - Ufficio di segreteria

L'attività dell'Ufficio di Segreteria è svolta secondo le deliberazioni del Consiglio ed in osservanza dei programmi e delle disposizioni impartite dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assunzioni e licenziamenti sono di esclusiva competenza del Consiglio, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di consulenti esterni, secondo un rapporto di collaborazione professionale, continuativa e/o saltuaria.

ART.21 - Rendiconto annuale e bilancio di previsione.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Sia il rendiconto annuale che il bilancio di previsione, sono approvati dall'Assemblea degli iscritti.

Entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, di norma, il Tesoriere compila il rendiconto annuale, che, con gli eventuali relativi allegati, è sottoposto all'esame da parte del Consiglio nella prima riunione successiva alla sua compilazione per poi essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Consigliere Tesoriere e, di norma, presentato, al Consiglio per l'esame, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per poi essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Fino all'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea degli iscritti vale, a titolo di esercizio provvisorio, quello approvato per l'anno antecedente, le spese tuttavia saranno autorizzate nella misura di 1/12 della spesa prevista, da ciascun capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio precedente ovvero, nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Il Tesoriere deve segnalare al Presidente l'eventuale necessità di modificare, nel corso di esercizio, le previsioni di spesa e di entrata.

Il Presidente sottopone al Consiglio nella prima riunione successiva le proposte di variazione che dovranno successivamente essere approvate dall'Assemblea degli iscritti.

Il rendiconto annuale, quello preventivo ed eventuali variazioni, debbono essere sottoposti all'approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti, ai sensi della vigente legislazione.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rimanda a quanto specificato nella legislazione, nonché a specifico regolamento da approvare da parte del Consiglio.

ART.22 - Commissioni consultive e di studio del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni o gruppi di studio per la trattazione di particolari argomenti che giudichi importanti ai fini della professione di ingegnere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni anche consultive.

Le riunioni delle Commissioni saranno tenute, di norma, presso la sede dell'Ordine, e potranno essere tenute anche in altra sede, previa autorizzazione del Consiglio.

Di tali commissioni il Consiglio provvederà alla nomina di un Presidente o coordinatore, e dovranno essere composte da ingegneri scelti tra gli iscritti all'Albo, in numero non superiore a sette componenti.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà nominare esperti anche non iscritti all'Albo degli Ingegneri e non esercitanti la professione di ingegnere che affianchino la commissione.

Le Commissioni dovranno redigere un sintetico verbale per ogni riunione, oltre ad una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Il Consiglio potrà fissare, di norma, contemporaneamente alla istituzione della Commissione, con propria delibera, il termine entro il quale la Commissione debba sottoporre il risultato dei propri lavori al Consiglio.

Eventuali proroghe al termine sopra citato dovranno essere deliberate dal Consiglio.

Il contenuto di tali conclusioni avrà valore consultivo per il Consiglio.
Le commissioni decadono al rinnovo del Consiglio.
Per tali commissioni il Consiglio si doterà di apposito Regolamento.

ART.23 - Convegni.

A seguito di richiesta da parte di Enti, Amministrazioni ed Autorità o di organizzazioni private, il Presidente o un consigliere possono essere delegati a rappresentare il Consiglio in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, anche in termini di continuità eventualmente insieme a ingegneri di particolare prestigio e competenza, se l'intervento del Consiglio è ritenuto opportuno al fine dell'attuazione dei propri compiti.

E' in ogni caso richiesta la preventiva deliberazione da parte del Consiglio.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente potrà procedere a delega sentiti, per via informale, tutti i Consiglieri salvo procedere poi a ratifica da parte del Consiglio.

ART.24 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Rovigo è composto di 24 articoli ed è stato approvato nella seduta di Consiglio con deliberazione n.48 del 16 giugno 2014, assunta all'unanimità dei consiglieri presenti.

Il presente regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione, vincolante per i consiglieri e per gli iscritti, deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri.